



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

29 MAG. 2019

Data

Protocollo N° 208258

Class.: A.000.01.6 Prat

Fasc

Allegati N° 1

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 702 del 21 febbraio 2019  
presentata dal Consigliere Jacopo BERTI

**"SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA: È LEGITTIMA LA REALIZZAZIONE DI UN  
GRANDE EDIFICIO AD USO CENTRO DIREZIONALE ALL'INTERNO DEL PARCO RURALE  
COMPRESORIALE "CIVILTÀ DELLE ROGGE"?"**

Al Consigliere regionale  
Jacopo BERTI

e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio Regionale

All'Assessore regionale  
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da Lei presentata in data 21 febbraio 2019.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
- avv. Mario Caramel -

*P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente  
dott.ssa Orsola Russo  
Tel. 041/2793606-3637-3638-3643 - Fax 041/2793627  
e-mail: [uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it](mailto:uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it)*

Segreteria della Giunta regionale  
**Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta**  
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2792800-2947- Fax 041/2792809  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
X legislatura

Proposta n. 1108 / 2019

**PUNTO 52 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/05/2019**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 148 / IIM del 28/05/2019**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 702 del 21 febbraio 2019 presentata dal Consigliere Jacopo BERTI, avente per oggetto "Superstrada Pedemontana Veneta: è legittima la realizzazione di un grande edificio ad uso centro direzionale all'interno del Parco rurale comprensoriale "Civiltà delle Rogge"?".



### *COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

### *RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

ELISA DE BERTI

### *STRUTTURA PROPONENTE*

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

### *APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 702 del 21 febbraio 2019 presentata dal Consigliere Jacopo BERTI, avente per oggetto "Superstrada Pedemontana Veneta: è legittima la realizzazione di un grande edificio ad uso centro direzionale all'interno del Parco rurale comprensoriale "Civiltà delle Rogge"?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Il CIPE ha approvato il progetto preliminare della superstrada pedemontana veneta con deliberazione n. 96 del 29 marzo 2006.

Con tale approvazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 165 del D.Lgs 163/2006, è stata determinata, tra l'altro, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed anche adottati, con obbligo da parte degli enti locali di provvedere alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative fasce di rispetto.

Il Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 20 settembre 2010, con il quale è stato approvato il progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta, ha sospeso dalla approvazione del progetto definitivo alcune opere tra cui "...le aree previste nel Progetto Definitivo destinate a Centri Direzionali e di Manutenzione, Centri Clienti e Caserma Polizia Stradale; tali aree dovranno essere rilocalizzate in una successiva fase procedurale, sia in relazione ad una più attenta valutazione delle esigenze funzionali, sia in ragione della reale disponibilità delle aree a seguito della procedura espropriativa...", in considerazione "...che per alcune localizzate parti d'opera appare necessaria una rivisitazione progettuale, per cui si ritiene opportuno sospenderne l'approvazione...". In tale fase il centro operativo era previsto negli elaborati di progetto in aree ricadenti all'interno del Comune di Riese Pio X.

Il Concessionario ha successivamente individuato le aree del Centro Operativo in Comune di Bassano del Grappa, in accordo con il Comune stesso che, infatti, ha predisposto la variante urbanistica, in seguito anche perfezionata per la dimensione delle aree. Tale variante, regolarmente approvata dagli organi sovraumunali competenti, era peraltro territorialmente ricompresa per la maggior parte all'interno del corridoio individuato dal CIPE.

Nel dicembre 2011, a seguito del protrarsi dell'iter di formalizzazione dell'occupazione dell'area necessaria alla realizzazione del Centro Direzionale, il Commissario Delegato ha ritenuto di stralciare nuovamente il centro direzionale dall'approvazione del progetto esecutivo del Lotto 2 Tratta C, tratta che ricade nel comune di Bassano del Grappa, avvenuta con decreto del Commissario Delegato n. 21 del 7 marzo 2012.

Il Commissario ha quindi considerato di approvare il centro direzionale inserendolo nel decreto di approvazione del progetto esecutivo del Lotto 3 Tratta A, seppure riguardante uno stralcio di strada non attiguo all'area prescelta, urbanisticamente resa idonea dagli strumenti urbanistici comunali del comune di Bassano del Grappa, alla progressiva 43+450 dell'infrastruttura viaria, in prossimità dello svincolo di Bassano Ovest. Infatti nel quadro economico e nelle tavole allegate ed approvate con Decreto del Commissario Delegato n. 129 del 23 dicembre 2013 di approvazione del Progetto esecutivo del lotto 3 tratta A, compare anche il centro direzionale.

Gli atti del Commissario Delegato, essendo emessi in regime di emergenza di protezione civile, come da Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009 e 15 agosto 2009 n. 3802, hanno beneficiato di speciali deroghe all'ordinamento statale e possono superare anche i vincoli urbanistici sottoposti ai procedimenti dettati dalla legislazione ordinaria. Purtuttavia in questo caso il Comune di Bassano ha reso la conformità urbanistica in via preliminare all'approvazione del centro direzionale in questione; in ogni caso, anche se l'area non fosse stata urbanisticamente resa idonea dal Comune, il Commissario avrebbe potuto approvare efficacemente il progetto.



Per quanto sopra si ritengono pienamente legittimi sia il centro direzionale, sia il casello autostradale Bassano Ovest.

Quanto alla necessità di quest'ultimo, la filosofia progettuale adottata per Pedemontana richiama una frequenza di realizzazione dei caselli abbastanza elevata, in modo da rendere massimamente permeabile l'infrastruttura principale, e far gravare quindi meno i flussi di traffico sulla viabilità ordinaria. Per coerenza con il progetto dell'intera infrastruttura si ritiene utile mantenere tale casello, anche in considerazione dell'elevata conurbazione territoriale della zona tra Bassano e Rosà.

Si ritiene pure legittimo l'inserimento di alcuni caselli operata direttamente dal Commissario per i particolari poteri allo stesso attribuiti, in virtù della OPCM di dichiarazione di emergenza e di incarico allo stesso, sopra richiamata, peraltro sempre localizzati all'interno del corridoio individuato dal CIPE.

La valutazione dell'opportunità dell'inserimento dei caselli è stata quindi condotta esclusivamente dal Commissario Delegato durante la fase emergenziale a gestione statale. Infatti, come sopra rappresentato, l'atto che autorizza la costruzione del centro direzionale di Bassano è del Commissario Delegato, che ha agito in forza dei poteri attribuitigli dalla gestione emergenziale e con le deroghe ivi autorizzate.

Infine va precisato che, non corrisponde al vero che le pratiche urbanistiche sono state redatte con riferimento ad altro comune rispetto a quello in cui è allocato il centro direzionale. Semplicemente, come sopra detto, il Commissario ha approvato il centro direzionale di Bassano in concomitanza all'approvazione del progetto esecutivo del Lotto 3 tratta A, successivo a quello in questione, verso est.

Per completezza di informazione, si comunica che nei recenti sopralluoghi svolti dalla Struttura regionale competente, nell'ambito del cantiere, si è rilevata l'esistenza di un cantiere per la costruzione di un capannone industriale privato, di discrete dimensioni, adiacente al lotto degli uffici direzionali di Pedemontana, lato est, sempre prospiciente l'infrastruttura regionale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Avv. Mario Caramel -





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 702

---

**SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA: È LEGITTIMA LA REALIZZAZIONE DI UN GRANDE EDIFICIO AD USO CENTRO DIREZIONALE ALL'INTERNO DEL PARCO RURALE COMPrensORIALE "CIVILTÀ DELLE ROGGE"?**

presentata il 21 febbraio 2019 dal Consigliere Berti

Premesso che:

- l'edificio in oggetto è in fase di realizzazione all'interno di un areale tutelato dalla provincia di Vicenza in base a proprie DCP e dalla Regione in base alla LR 40/1984 (v.estratto);
- la provincia di Vicenza con Piano territoriale provinciale (PTP) adottato con DCP n.19531/36 in data 12 maggio 1998 ha inserito detto areale nella tav.4 ("Carta dei Beni naturalistici e storico culturali") come "*Ambito di valorizzazione ambientale di competenza degli enti locali n. 6 - Civiltà delle Rogge -*";
- *la stessa provincia con Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), adottato con DGP n. 508 il 14 dicembre 2005, ha confermato la tutela dell'ambito "Civiltà delle rogge" in detto PTCP, approvato dalla Regione il 2 maggio 2012 con DGR n. 708;*
- a pg. 226 della stessa relazione, l'ambito "Civiltà delle rogge" è stato oggetto di una specifica direttiva (ripetuta all'art. 59 delle Norme) che così precisa: "*I Comuni, in sede di pianificazione, devono garantire una puntuale analisi storico-ambientale dei siti e ricercare soluzioni volte alla tutela e conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti*";
- in adempimento alla DCP Vicenza n. 7748/1085 del 31 gennaio 1995, il comune Bassano del Grappa ha adottato la DCC n. 94 in data 16 novembre 2000, con titolo "*Adozione variante parziale al prg denominata "Parco rurale comprensoriale" riguardante le aree agricole in quartiere Prè al confine con i comuni di Rosà e Cartigliano*";
- la Regione con DGRV n. 3283/2002 ha definitivamente approvato con proprie modifiche la DCC del comune di Bassano d.Gr. relativa al Parco rurale comprensoriale, che così è stato da essa compiutamente istituito, stabilendo che:

*“Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni se non esclusivamente finalizzate alla fruizione dell’area a fini ricreativi, del tempo libero e a servizio del parco previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, (...), la viabilità che dovrà essere finalizzata esclusivamente alla fruizione dell’area, nonché i caratteri e le dimensioni dei nuovi edifici comunque compatibili con le caratteristiche dell’area e con limite massimo, riferito al territorio compreso nel limite amministrativo del comune di Bassano del Grappa, di 222 mq. di superficie utile totale.”;*

- *il TAR Veneto con sentenza nr. 863/2006 e il CdS con sentenza di giudicato n. 659/2009 (v.all), in riferimento al Parco hanno definitivamente statuito che:*

*“la tutela del paesaggio rappresenta un interesse prevalente su qualunque altro interesse (pubblico e privato) e, quindi, deve essere sempre anteposto all’attuazione delle esigenze urbanistico-edilizie” (CdS, IV, 3.5.2005 n. 2079);*

- *gli elaborati relativi al progetto preliminare della superstrada Pedemontana veneta (SPV), sottoposti a studio di impatto ambientale (SIA) redatto dal promotore nel 2005 ed approvati con delibera del CIPE n. 96 del 29.03.2006, non evidenziano all’interno del Parco la previsione di alcun casello di tipo autostradale né dell’edificio ad uso della SPV (di seguito “Centro direzionale”);*

- *con decreto n. 10 del 21.10.2010 a firma del commissario delegato per l’emergenza traffico ing. Silvano Vernizzi, viene introdotto il casello di Bassano Ovest ma non il Centro direzionale;*

- *con decreto n. 21 del 07/03/2012, viene esplicitamente stabilito “A. Va, in questa fase, stralciata la realizzazione del Centro Operativo e di Manutenzione.”;*

- *con decreto esecutivo n. 109 del 15/11/2013 e n. 127 del 23/12/2013 il commissario delegato approva il Quadro economico del progetto esecutivo di variante al lotto 2 tratta C, parte A, al p.to 15 .... “Centro operativo e manutenzione: costi € 0,00”.*

Considerato che, giusta la LR 40/1984, anche per il Parco valgono gli articoli:

- Art. 1 (Finalità): ...;
- Art. 10 (Procedimento ed effetti) ...;
- Art. 12 (Regime di riserva naturale regionale generale): ...;
- Art. 16 (Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola): ...;
- Art. 18 (Attività edilizie): ...;
- Art. 25 (Regolamenti e programmi di attuazione): ...;
- Art. 27 (Parchi e riserve di interesse locale): ...;
- Art. 30 (Sanzioni): ....

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Consigliere regionale

### **interroga la Giunta regionale**

per sapere:

- se ritiene legittima, e per quali ragioni, la realizzazione del Centro direzionale della superstrada Pedemontana veneta (SPV) all’interno del Parco tutelato dalla provincia di Vicenza con le DCP in premessa e dalla Regione in base alla LR 40/1984 con le DGR in premessa;
- se ritiene necessaria e legittima, e per quali ragioni, la realizzazione del casello autostradale Bassano Ovest all’interno del Parco nonostante i divieti citati in premessa;

- se ritiene necessaria e legittima la realizzazione dei caselli introdotti con il progetto definitivo (caselli) senza l'obbligatoria valutazione di impatto ambientale (VIA) nonostante il progetto preliminare non li prevedesse e il promotore avesse prodotto un circostanziato parere sulla loro dannosità ambientale, sociale ed economica nel proprio studio di impatto ambientale (SIA);
  - se e con quale esito è stata valutata l'incidenza del maggior costo dei caselli a confronto con il costo della SPV preventivato sulla base del progetto preliminare;
  - quale atto del Comune di Bassano ha autorizzato la costruzione della palazzina direzionale;
  - se corrisponde al vero il fatto che le pratiche urbanistiche sono state redatte con riferimento ad altri comuni.
-